

STATUTO

dell'Associazione "Associazione Italiana Ingegneri Clinici" 2019

Articolo 1

Comparto Normativo - Denominazione - Sede - Durata - Ambito di operatività

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata "Associazione Italiana Ingegneri Clinici" o più brevemente "AIIC" o "Associazione".

L'Associazione ha la propria sede legale in Roma, Via Ardea n. 27. Il cambio di sede legale all'interno del Comune di Roma non comporta modifica statutaria. L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto ed opera in ambito nazionale ed internazionale. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia. L'Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico.

Articolo 2

- Fine Istituzionale e Attività -

L'Associazione ha per fine istituzionale la diffusione della conoscenza e l'avanzamento delle conoscenze scientifiche, tecniche ed organizzative nel campo dell'Ingegneria Clinica. In particolare, l'Associazione tutela la figura professionale dell'Ingegnere Clinico e ha la finalità di diffondere i Servizi di Ingegneria Clinica all'interno delle aziende sanitarie come elemento di governo dei dispositivi medici e più in generale delle tecnologie sanitarie.

L'Associazione perseguirà i propri scopi svolgendo ogni attività compatibile con essi, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la diffusione negli ambienti istituzionali sanitari, scientifici, industriali e culturali italiani della conoscenza dei problemi, delle tecniche e dei risultati ottenuti in questo campo;
- b) la promozione dell'attività di ricerca anche attraverso la formalizzazione di organismi interni dedicati;
- c) la costituzione e la partecipazione a gruppi di lavoro, anche finalizzati alla formulazione di testi normativi da sottoporre alle istituzioni competenti;
- d) la collaborazione con enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, scientifici, tecnici o di documentazione aventi scopi analoghi al proprio ed in particolare con le associazioni di Ingegneria Clinica di altri paesi;
- e) la promozione di eventi di formazione, aggiornamento e divulgazione nel campo dell'Ingegneria Clinica;
- f) l'organizzazione di un convegno annuale nonché di meeting, seminari, dibattiti e conferenze a livello nazionale e internazionale;
- g) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni e produzioni realizzate su qualsiasi supporto (audio, video, cd-rom, etc.).

L'Associazione potrà, inoltre, compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico finanziaria, nonché tutti gli atti e le operazioni relative, ritenute necessarie e/o opportune al raggiungimento del proprio scopo. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3 - Associati -

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano conseguito una Laurea in Ingegneria con indirizzo nel campo clinico e biomedico, oppure una Laurea specialistica o magistrale in ingegneria e almeno un anno di esperienza specifica nelle attività di seguito specificate, che condividono gli scopi dell'Associazione fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. Possono altresì fare parte dell'Associazione le persone giuridiche, Enti, Istituti, Dipartimenti Universitari, Aziende che vogliono contribuire, anche finanziariamente, al perseguimento degli scopi dell'Associazione. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le attività inerenti all'Ingegneria Clinica possono considerarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo e con riferimento ai dispositivi medici le seguenti:

- *programmazione acquisti;*
- *valutazione degli acquisti;*
- *gestione operativa;*
- *collaudi di accettazione;*
- *gestione della manutenzione e delle attività conseguenti;*
- *gestione della sicurezza;*
- *controlli di sicurezza e funzionalità;*
- *formazione sull'utilizzo;*
- *integrazione delle tecnologie nell'ambiente ospedaliero;*
- *progettazione funzionale strutture ospitanti;*
- *informatica clinica ed Information Technology nelle strutture sanitarie;*
- *ricerca tecnico-scientifica ed economico gestionale;*
- *sviluppo di software, procedure e dispositivi medici.*

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- *presentare domanda scritta, dando evidenza di possedere i requisiti suddetti, sulla quale decide il Consiglio Direttivo;*
- *dichiarare di accettare le norme dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;*
- *versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo;*
- *sottoscrivere il Codice Etico.*

La domanda di ammissione, comprensiva dell'accettazione dello Statuto e dell'eventuale regolamento, viene valutata dal Consiglio Direttivo che decide a maggioranza. L'acquisizione dello status di socio è subordinata al versamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. La mancata ammissione deve essere motivata.

Gli associati, in relazione al loro status professionale si distinguono altresì in:

- **Socio Ordinario:** ogni persona fisica con i requisiti di cui sopra.
- **Socio Esperto:** ogni persona fisica che eserciti le attività inerenti all'Ingegneria Clinica e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - Laurea Specialistica in Ingegneria Clinica, Biomedica o equipollente,
 - Laurea Specialistica in Ingegneria e almeno un anno di esperienza specifica inerente all'Ingegneria Clinica,

- Laurea in Ingegneria e almeno due anni di esperienza specifica inerente all'Ingegneria Clinica, e almeno uno dei seguenti requisiti ulteriori:
 - almeno due anni addizionali di esperienza specifica inerente all'Ingegneria Clinica,
 - certificazione di "Ingegnere Clinico" riconosciuta da AIIC.
- **Socio Senior:** ogni Socio Esperto, purché iscritto da almeno cinque anni all'Associazione, dotato di almeno cinque anni addizionali di esperienza specifica inerente all'Ingegneria Clinica ed in regola con tutti i requisiti di appartenenza, può essere inserito in questa Categoria a riconoscimento di contributi rilevanti alla professione ed alle attività dell'Associazione; ciò secondo le modalità pratiche (modulistica, punteggi, etc.) stabilite dal Consiglio Direttivo.
- **Socio Onorario:** una persona fisica che si sia distinta per particolari meriti o abbia promosso attività di rilievo nel settore dell'Ingegneria Clinica su nomina del Consiglio Direttivo.

Oltre i Soci è prevista la partecipazione alle attività dell'Associazione di altri soggetti, purché manifestino interessi ed attività affini. Tali soggetti, persone fisiche o giuridiche, devono rientrare in una tra le seguenti categorie:

- **Sostenitore:** persone fisiche o Enti, Istituti, Dipartimenti Universitari, Aziende o organizzazioni affini interessate all'attività dell'Associazione e che ne condividano i principi.
- **Candidato:** persona fisica che, pur non avendo ancora conseguito tutti i requisiti necessari per accedere alla Categoria del Socio, stia completando il percorso che lo porterà a conseguirli.

Sulle richieste di iscrizione e sull'inserimento nelle singole Categorie di soci delibera il Consiglio Direttivo; nel caso di aspiranti soci stranieri, il Consiglio Direttivo valuta l'equipollenza dei titoli presentati.

Tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a:

- *partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;*
- *partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo;*
- *votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell'Associazione.*

Inoltre i soci che abbiano maturato la qualifica di "Senior" possono candidarsi per ricoprire le cariche associative.

Tutti gli associati hanno i seguenti doveri:

- *osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;*
- *osservare il Codice Etico;*
- *collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività volte a compiere il fine Istituzionale dell'Associazione (articolo 2);*
- *astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;*
- *pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.*

Articolo 4

- Perdita dello status di associato -

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima.

Decade l'associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato:

- *abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;*
- *non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.*

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia istituito il Collegio dei Probiviri l'associato ricorrerà preliminarmente a tale organo.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 5 **- Organi sociali -**

Sono Organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea degli associati (ordinaria e straordinaria);*
- *il Consiglio Direttivo;*
- *il Presidente;*
- *il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge);*
- *Il Collegio dei Probiviri (se costituito).*

Al fine di garantire i principi di trasparenza e di etica comportamentale i Soci candidati alle funzioni di governo dell'Associazione si distinguono secondo il loro ambito di svolgimento delle attività:

Area Pubblica: operano all'interno di un'organizzazione sanitaria di diritto pubblico o privato, enti di diritto pubblico e società di diritto privato controllate da Enti pubblici che siano funzionali all'attività delle strutture sanitarie pubbliche;

Area Servizi: operano liberamente o all'interno di enti e società di servizi.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate e salvo quanto previsto dal D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.

Articolo 6 **- Assemblea degli Associati-**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- *approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;*
- *approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi R.E.F.A.) dell'anno precedente entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l'anno in corso;*
- *elegge i membri del Consiglio Direttivo;*
- *elegge il Presidente;*
- *elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;*
- *elegge i membri del Collegio dei Probiviri;*
- *delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;*
- *delibera in ordine all'esclusione degli associati;*
- *delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;*
- *delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto;*
- *delibera su acquisto di beni immobili;*
- *delibera le azioni di responsabilità contro i componenti del Consiglio Direttivo per fatti da loro compiuti.*

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante:

- *idoneo avviso individuale, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione;*
- *idoneo avviso collettivo (ad esempio con la pubblicazione sulla bacheca Sociale o sul sito web dell'Associazione), contenente gli argomenti all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione.*

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure quando almeno 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio/Rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita con almeno 1/3 degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia (se non avviene in via telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge).

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli associati con diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione vale quanto stabilito all'articolo 14 del presente Statuto.

Ogni associato può rappresentare in Assemblea solo un altro associato, mediante delega scritta, secondo il principio del voto singolo previsto dal Codice Civile. Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l'invio agli associati), ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 7 **- Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri pari a **6**, eletti dall'Assemblea degli associati ed estensibile a 8 con delibera della stessa Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo eletti in Assemblea sono scelti in uguale rapporto tra i soci candidabili provenienti dall'area Pubblica e quelli provenienti dall'area Servizi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica **3** anni e i suoi membri sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi. Possono farne parte esclusivamente gli associati che hanno maturato la posizione di "Senior", in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, il Vicepresidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea (*o lo stesso Consiglio Direttivo*) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- *curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;*
- *deliberare in merito ad attività di ordinaria amministrazione;*
- *redigere i regolamenti e le loro modifiche;*
- *redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;*
- *redigere i Bilanci/Rendiconti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;*
- *nominare al proprio interno il Vicepresidente ed il Segretario;*
- *deliberare sulle domande di nuove adesioni;*
- *pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;*
- *fissare la quota associativa annuale di adesione all'Associazione.*

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo assistono, senza diritto al voto, il Presidente uscente (Past President) ed il Segretario-Tesoriere.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente cura anche l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e coordina le attività dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Per assicurare l'assenza di conflitto di interessi nel suo ruolo di rappresentanza dell'Associazione nei confronti delle Istituzioni, il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci Senior che si sono candidati al ruolo sottoscrivendo il Codice Etico con esplicito riferimento alle condizioni di compatibilità. Sempre per assicurare in ogni contesto la migliore rappresentanza dell'Associazione rispettando eventuali limitazioni di opportunità o vincoli di incompatibilità, il Vicepresidente sarà nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri appartenenti all'altra Area definita al Art. 3 rispetto il Presidente eletto.

Il Presidente nomina il Tesoriere che è chiamato ad assolvere per delega ad alcuni compiti di natura patrimoniale la cui responsabilità è in capo al Presidente stesso.

Il Presidente può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi.

Articolo 9 - Collegio dei Revisori dei Conti -

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale (salvo nei casi in cui è obbligatorio per legge) ed è composto da un revisore unico o da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea degli associati fra associati o terzi che

siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, nei casi previsti dalla legge. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Proviviri. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dura in carica **3** anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci/rendiconti, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.

Articolo 10 **- Collegio dei Proviviri -**

Il Collegio dei Proviviri è un organo composto da 3 membri, nominati dall'Assemblea, fra i soci Senior in regola con il pagamento della quota associativa. I proviviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica **3 anni** e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio dei Proviviri è chiamato a tutelare e certificare il corretto svolgimento di tutti gli atti deliberativi assunti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo e tutte le votazioni che si svolgono in sede di Assemblea.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 11 **- Patrimonio dell'Associazione -**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- *da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;*
- *da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;*
- *da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, allo scopo di compiere le proprie finalità istituzionali dirette o indirette.*

Articolo 12 **- Risorse economiche -**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- *quote e contributi degli associati;*
- *eredità, donazioni e legati;*
- *contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, di organizzazioni no profit a cui l'Associazione dovesse affiliarsi, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;*
- *contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;*

- *entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;*
- *proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall'Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;*
- *erogazioni liberali degli associati e dei terzi;*
- *entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;*
- *altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani.*

Ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 13

- Rendiconto Economico Finanziario Annuale (R.E.F.A.)-

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il **1° gennaio** e termina il **31 dicembre** di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il R.E.F.A., dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro **4** mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblici per la partecipazione a gare/ bandi/ concorsi/ appalti e simili, il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 4 mesi dall'inizio del nuovo esercizio sociale.

Articolo 14

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio sentito (se costituito) l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

- Disposizioni finali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme e i principi del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.